

**ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA**  
**"SANTA MARIA DELLA PIETA'"**  
**VENEZIA**

**ORIGINALE**

Verbale di deliberazione n° 26

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA  
PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA**

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14/09/2017

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di settembre alle ore 11.30 nella sala delle riunioni di Ca' Beatrice, sita in Venezia, loc. Favaro Veneto, Via Triestina n. 99/a, con la presenza dei signori:

Sig.ra FACCINI Maria Laura  
Sig. NEGRO Iginò  
Sig.ra SARTORI Maricla  
Sig. VIANELLO Alessandro

Risulta assente:  
Sig. MICELLA Giuseppe

Funge da Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore Amministrativo Dott. Massimo ZUIN

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 espressamente prevede:
- all'art. 19 "spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" anche nel settore della "assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- all'art. 30, nel capo dedicato alle forme associative, al comma 1: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"; e al successivo comma 4: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- atteso che la Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008), all'art. 2 comma 12 dispone che "gli enti locali [...], possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
- valutato l'intento del legislatore di favorire l'esercizio di attività che, per loro natura tecnica o per caratteristiche organizzative, possono essere svolte con maggior efficacia ed efficienza solo in forma associata, nonché quello di realizzare un contenimento di spesa che si traduca in economie di bilancio per le singole Amministrazioni convenzionate;
- considerato che in adesione alle norme sopra richiamate, volte a perseguire obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nel settore dell'assistenza giuridico-legale, compreso il patrocinio giudiziale degli Enti territoriali, appare opportuno promuovere, per i Comuni del territorio provinciale, la facoltà di avvalersi, nel rispetto delle forme convenzionali previste dalla legge, dell'attività svolta dall'avvocatura provinciale;
- considerato, inoltre, che soprattutto per gli enti di minori dimensioni e nell'attuale congiuntura economico-sociale, la fruizione di un servizio legale pubblico rappresenta modalità privilegiata, attraverso la quale poter fruire di assistenza legale in via continuativa, nonché promuovere e resistere alle liti, contenendo l'inerente impegno economico;
- visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 della Città Metropolitana di Venezia e richiamata la scheda relativa all'obiettivo denominato "Estensione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni Metropolitan";
- preso atto che l'Istituto può essere considerato un soggetto idoneo a stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento per il servizio di avvocatura;
- vista la deliberazione n. 39 del 01/10/2014 con la quale l'Istituto ha deliberato il rinnovo della convenzione con la Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia, per il servizio di avvocatura per tre anni e che l'articolo 7 comma I della convenzione sottoscritta prevede "La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta con provvedimento espresso per un periodo pari o inferiore a tre anni."
- preso atto del proficuo servizio legale svolto dagli uffici dell'Avvocatura a supporto dell'Istituto nel triennio di vigenza della convenzione, divenuto strumento essenziale e fonte di risparmio sulle spese;

- vista la nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 2041 del 01/09/2017, con cui l'Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia, facendo riferimento ad una rimodulazione dell'attività legale sulla base della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 2731/17, manifestava il proprio intendimento ad un'ampia collaborazione con modalità e condizioni diverse rispetto a quelle previste nella convenzione in essere con l'Istituto, oggetto di discussione attuale degli organi metropolitani;
- considerato che, nella medesima nota, l'Avvocatura esprimeva la volontà di proseguire i reciproci rapporti con riferimento all'attività di supporto consulenziale giuridico-legale, proponendo la proroga di un anno della convenzione in essere con l'Istituto;
- ritenuta la predetta proposta vantaggiosa per l'ente, in considerazione del positivo svolgimento del servizio legale svolto dall'Avvocatura in questi anni di convenzionamento e del risparmio sia gestionale che di spesa derivanti;
- richiamato l'articolo 42, comma 2, lett. c) del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- richiamato il Regolamento per l'organizzazione del lavoro – Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 16 del 27/04/2017;

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

sentito il parere favorevole del Segretario Direttore

### **DELIBERA**

1. di prorogare per un anno a decorrere dal 01/10/2017 la convenzione tra la Città Metropolitana di Venezia e l'Istituto per l'istituzione dell'Ufficio unico di Avvocatura Metropolitana, al fine di gestire in forma associata e coordinata le funzioni tipicamente connesse allo svolgimento delle attività proprie di uffici legali di Enti pubblici.

La presente delibera non comporta impegno di spesa.

La seduta si conclude alle ore 13,00

(Voti 4 – Votanti 4)

IL SEGRETARIO  
dott. Massimo ZUIN



IL PRESIDENTE  
cav. Maria Laura FACCINI

